

**REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

Verbale del revisore n. 11 del 26/07/2022

Oggetto: Bilancio di previsione 2022-2024: salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio.

Il sottoscritto Paolo Villa, revisore unico di codesto Ente, nominato con delibera dell'organo consiliare n.23 del 30/06/2021,

- **Esaminata** la documentazione inerente la verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii. che verrà presentata nella prossima seduta di Consiglio Comunale e più precisamente:
 - la proposta di deliberazione n. 215 del 23.07.2022;
 - l'allegato A relativo alla proposta di variazione al bilancio – esercizio 2022;
 - l'allegato B1 relativo alla proposta di delibera di bilancio parte Spese;
 - l'allegato B2 relativo alla proposta di delibera di bilancio parte Entrate;
 - allegato C relativo all'equilibrio delle variazioni di bilancio;
 - Allegato D relativo agli equilibri di bilancio;
 - Allegato E relativo agli equilibri di cassa.

- **Richiamata** la delibera consiliare n. 5 del 29/04/2022, relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2021.

- **Richiamata** la delibera consiliare n. 15 del 31/05/2022, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

- **Visto** l'art. 193 del TUEL il quale prevede che:
 1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, comma 6,*
 2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in Jcapitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*
4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

Visto *l'art. 175 comma 8 del TUEL che prevede "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondi di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Visto *l'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone:*

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....[omissis]

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a cavaliere con permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

Tenuto conto che:

- non sussistono debiti fuori bilancio, né situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, così come da dichiarazioni, allegate alla proposta di deliberazione, rilasciate dai responsabili dei servizi

per quanto di loro competenza;

- non sussistono dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2022/2024 che rispettano gli equilibri di bilancio;
- la consistenza dell'FCDE, così come determinato in € 137.000,00, risulta congrua;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;
- non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- è rispettato il limite della spesa di personale, di cui all'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in tema di lavoro flessibile;
- i Responsabili di Area in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate;
- a fronte del caro energia e di quanto disposto dall'art. 27, c. 2, del DL. 17/2022 e dall'art. 40, c. 3, del DL 50/2022, l'Ente ha previsto maggiori entrate per €. 24.884,00, quale contributo statale per garantire la continuità dei servizi erogati;

Considerato che con la presente variazione si intende procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione da destinare a spese di investimento per complessivi € 54.800,00 come meglio dettagliato di seguito:

1. per € 50.000,00 a titolo di avanzo disponibile, da destinare ad interventi sulla viabilità comunale in località La Vecchia;
2. per € 4.800,00 a titolo di avanzo destinato agli investimenti, da destinare ad interventi straordinari sul patrimonio comunale;

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, che sono così riassunte:

BILANCIO 2022

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 111.866,14	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 144.164,47
Variazioni in diminuzione	€ 32.298,33	
TOTALE A PAREGGIO	€ 144.164,47	€ 144.164,47

BILANCIO 2023

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€. 0,00	
Variazioni in diminuzione		€. 0,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€. 0,00
Variazioni in diminuzione	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€. 0,00	€. 0,00

BILANCIO 2024

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€. 0,00	
Variazioni in diminuzione		€. 0,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€. 0,00
Variazioni in diminuzione	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€. 0,00	€. 0,00

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 26.07.2022

Il Revisore Unico

Paolo Villa

